



Unione Terra di Mezzo

Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Cultura - Sport - Politiche giovanili

Allegato 2

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL TEATRO COMUNALE “L'ALTRO TEATRO”
DI CADEL BOSCO DI SOPRA
DAL 1 OTTOBRE 2023 AL 30 SETTEMBRE 2026 CON POSSIBILITA' DI
RINNOVO FINO AL 30 SETTEMBRE 2028**

CPV 92320000-0

C.I.G.

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
- ART. 5 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ARTISTICA
- ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 7 - RESPONSABILITA' GESTIONALE E ASSICURATIVA
- ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE
- ART. 9 - PRESENTAZIONE DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO, RENDICONTO E BILANCIO CONSUNTIVO
- ART. 10 - CONTRIBUTI E SPONSOR
- ART. 11 - BIGLIETTI D'INGRESSO E TARIFFE DI CONCESSIONE D'USO DEL TEATRO A TERZI
- ART. 12 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL CONCEDENTE
- ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
- ART. 15 - PUBBLICITA'
- ART. 16 - CESSIONE E SUB-CONCESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17 - OBBLIGO DI TRACCIBILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 18 - GARANZIE
- ART. 19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO
- ART. 20 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI
- ART. 21 - APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 22 - RESPONSABILITA'
- ART. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA
- ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO
- ART. 25 - MISURE DA EMERGENZE SANITARIE
- ART. 26 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO
- ART. 27 - PATTO DI LEGALITA'
- ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 29 - CONTROVERSIE
- ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 31 - RINVIO A NORME VIGENTI
- ART. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
- ART. 33 - ALLEGATI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente appalto ha per oggetto la concessione della gestione del Teatro Comunale "L'altro Teatro", di proprietà del Comune di Cadelbosco di Sopra ivi ubicato in Galleria Carretti n.2/a, di cui si allegano le relative planimetrie (Allegato A), completo della strumentazione e degli arredi preposti all'attività teatrale ivi contenuti, come da inventario (Allegato B).

La concessione in oggetto comprende quindi:

a) la gestione tecnica dell'immobile, così composto:

- piano interrato
 - magazzino
 - n°03 camerini e relativi servizi igienici
- piano platea
 - bar (attivo esclusivamente durante le manifestazioni che si svolgeranno nella sala e con sola distribuzione di bevande ed alimenti confezionati), biglietteria e guardaroba, servizi igienici
 - platea dimensionata per 196 posti + 4 handicap a sedere con poltroncine fissate a terra, nell'angolo nord ovest sono collocati i servizi igienici
 - palcoscenico collocato sul lato sud della sala, dotato degli impianti di scena e di tutto quanto previsto per gli usi consentiti
- piano soppalco
 - soppalco con 89 posti a sedere in poltrone fisse
 - camera per le proiezioni cinematografiche

b) la gestione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo (prosa, teatro ragazzi, musica, danza, cinema) da realizzarsi all'interno dell'immobile, a patti, termini e condizioni di seguito specificati all'Art. 5.

La scelta del contraente avviene con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e degli art. 164 e ss. del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i, D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021.

ART. 2 - FINALITA'

L'Unione Terra di Mezzo, nell'affidare in concessione la gestione del Teatro Comunale "L'Altro Teatro" a terzi, intende perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di una attività teatrale di elevata qualità artistica. L'obiettivo fondamentale è quello di far sì che il Teatro Comunale possa costituire un punto di riferimento culturale di qualità, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal Concessionario, che in collaborazione con l'associazionismo del territorio, in modo da vivacizzare la vita culturale locale.

ART. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata triennale, per le stagioni teatrali 2023/2024-2024/2025-2025/2026 con possibilità di proroga per ulteriori due stagioni teatrali, 2026/2027-2027/2028, fino al 30 settembre 2028.

Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Unione Terra di Mezzo, o di recesso da parte del concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l'Unione Terra di Mezzo non subentrerà al concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.

L'Unione Terra di Mezzo si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, anche in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Politiche giovanili e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Il valore stimato della concessione per il periodo di vigenza della stessa, risulta essere pari ad € 310.000,00 al netto dell'Iva, calcolato, così come previsto dall'art. 167, del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei presunti ricavi annui totali della gestione, come rilevabili dal piano finanziario allegato al presente capitolato (Allegato C), per tutta la durata del contratto, come da tabella sottoriportata:

Valore a stagione della concessione	Ricavi a stagione della concessione	Corrispettivo a stagione soggetto a ribasso d'asta	Valore totale della concessione (5 anni compreso il rinnovo)
€ 62.000,00	€ 36.000,00	€ 26.000,00	€ 310.000,00

L'importo posto a base di gara, pari al corrispettivo a stagione determinato dall'Unione Terra di Mezzo, è pari a € 26.000,00 IVA esclusa e rapportato alla durata del contratto comprensivo di rinnovo (5 anni) è pertanto pari ad € 130.000,00 IVA esclusa.

ART. 4 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi del DL 4/2022, convertito nella legge n.25/2022, e dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, qualora nel corso di vigenza del contratto si verifichi una variazione riferita alle utenze di gas ed elettricità che determini un aumento/diminuzione del valore della concessione in misura non inferiore al 10% è possibile una revisione del corrispettivo.

La revisione è concessa sino ad un massimo di aumento/diminuzione del 20% (al netto del 10% sopracitato) sul valore delle utenze di gas ed elettricità con conseguente adeguamento del corrispettivo pari alla differenza tra l'aumento/diminuzione del valore delle utenze, eccedente del più o meno 10% e il valore di partenza.

Il valore dell'aumento/diminuzione delle utenze sarà rilevato mettendo a confronto la stagione teatrale di riferimento con quella precedente (la rilevazione sarà effettuato a fine stagione dopo il 30 settembre di ogni anno); successivamente, se dovuto, si procederà ad aumentare/diminuire il corrispettivo fissato in sede di gara.

ART. 5 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ARTISTICA

Il Concessionario, nella programmazione e realizzazione dell'attività artistica all'interno del Teatro Comunale "L'altro Teatro", dovrà impegnarsi a lavorare in armonia con tutte le forze culturali e sociali attive nel territorio dell'Unione, ricercando ed incentivando rapporti e collaborazioni con l'associazionismo locale. Primaria importanza dovrà essere data all'attività svolta nei confronti dei giovani, privilegiando la collaborazione con le strutture scolastiche, artistiche, culturali e associative operanti nel territorio.

In particolare, dovrà realizzare quanto di seguito descritto:

A) ATTIVITA' GESTITA DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO

Il programma stagionale, dovrà prevedere un numero di titoli **non inferiore a 15 (quindici)** da svolgersi indicativamente nel periodo settembre – giugno di ogni stagione; il bilancio preventivo per quanto riguarda i costi artistici, dovrà essere tale da garantire la qualità dell'offerta teatrale.

E' richiesta la programmazione per ogni stagione teatrale, come minimo, delle seguenti attività:

- n.1 spettacolo teatrale/musicale;
- n.1 appuntamento teatrale legato alla contemporaneità;
- n.2 spettacoli di danza contemporanea;
- n.2 spettacoli di teatro dialettale/prosa;
- n.3 spettacoli di teatro per i ragazzi (matinée);
- n.1 spettacolo o proiezione cinematografica dedicati ai ragazzi in occasione del 31 ottobre;
- n.4 spettacoli da condividere con l'assessorato alla Cultura e l'Area competente nelle seguenti date istituzionali: 27/01- 25/04- 25/11- 4/12;
- n.1 evento culturale nel periodo estivo, da realizzare all'aperto nel capoluogo, evitando la sovrapposizione o la concomitanza con altri eventi estivi organizzati sul territorio comunale dall'Ente stesso o da associazioni locali.

La programmazione della stagione teatrale dovrà essere preventivamente concordata con l'Assessorato alla Cultura e l'Area competente, organizzata e gestita a totale cura e rischio del concessionario sulla base del contratto che si andrà a stipulare e da relativa matrice dei rischi allegata al contratto stesso.

Sulla scorta dell'andamento della stagione teatrale svolta di anno in anno il concessionario può proporre all'Assessorato alla Cultura e l'Area competente modifiche alla programmazione minima come sopra definita; solamente a seguito di un parere favorevole le variazioni proposte possono essere attuate dal concessionario.

B) ATTIVITA' ARTISTICHE GESTITE DA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E PATROCINATE DALL'UNIONE TERRA DI MEZZO

Al fine di valorizzare l'associazionismo locale, qualora vi sia la disponibilità delle associazioni culturali,

ricreative e sportive del territorio ed in accordo con il concessionario, oltre che con l'Assessorato alla Cultura e l'Area competente, dette associazioni potranno gestire attività artistiche all'interno del Teatro Comunale. Per poter svolgere la predetta attività teatrale, le associazioni potranno presentare richiesta di patrocinio e/o di eventuale uso gratuito del teatro all'Ente, inviando relativo programma artistico.

Qualora le predette associazioni ottengano da parte dell'Ente oltre che il patrocinio anche l'uso gratuito del teatro, nel rispetto della programmazione teatrale del concessionario, saranno esentate dal pagamento del noleggio del teatro e non potranno prevedere nessuna forma di pagamento per il pubblico; le giornate di utilizzo saranno ricomprese nelle giornate totali annue riservate all'Ente, così come previsto al successivo art.12.

Qualora le predette associazioni non chiedano o non ottengano l'uso gratuito del teatro da parte dell'Ente, potranno noleggiare il teatro, facendone richiesta al concessionario, secondo le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale di Cadelbosco di Sopra. In questo caso le associazioni potranno emettere biglietto a pagamento e i proventi degli incassi saranno direttamente introitati dalle associazioni stesse e rendicontati secondo la normativa vigente.

Resteranno comunque a carico delle predette Associazioni le spese relative al personale tecnico necessario all'allestimento degli spettacoli, così come tutta l'organizzazione e gestione degli eventi (spese relative a cachet degli artisti e/o noleggio pellicole, richiesta permessi Siae e pagamento dei relativi diritti, produzione e diffusione del materiale pubblicitario e pagamento dei relativi oneri, nonché quant'altro dovesse essere necessario all'organizzazione degli spettacoli stessi).

Tutte le attività sopra descritte saranno da realizzarsi nel periodo compreso indicativamente tra il mese di settembre e quello di giugno e dovranno garantire la qualità culturale ed artistica della proposta al pubblico.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire le attività previste dalla presente concessione, in particolare:

- a) direzione artistica del programma proposto;
- b) elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli;
- c) contratti con le compagnie/artisti ospiti, cui saranno richiesti i requisiti di professionalità (agibilità Enpals, nulla osta ministeriale, permesso generale Siae);
- d) pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del borderò) con pagamento dei relativi oneri;
- e) pagamento del cachet alle compagnie e/o artisti ospiti;
- f) assistenza di personale tecnico durante gli spettacoli (elettricista, macchinista, fonico ecc.);
- g) assistenza tecnica, fonica, elettrica, scenografica e scenotecnica fornita da tecnici qualificati (elettricista, macchinista, fonico, ecc.) nel numero richiesto dalle varie compagnie/artisti, per tutto il periodo del montaggio e dello smontaggio delle attrezzature occorrenti all'allestimento dello spettacolo;
- h) gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala;
- i) progettazione grafica e stampa dei programmi di sala, dei biglietti e degli abbonamenti;
- j) ufficio stampa, redazione di materiale a stampa, di comunicati da inserire sul sito de "L'altro Teatro", sui principali social network, gestione di newsletter;
- k) affissione di manifesti e distribuzione del materiale nel territorio comunale con le agevolazioni riservate all'Ente, oltre che consegna dei manifesti nei vari Comuni limitrofi e pagamento degli oneri relativi;

Il Concessionario dovrà inoltre:

- 1) garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni regolamentari relative all'esercizio di tali strutture;
- 2) dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione del programma artistico concordato con l'Assessorato alla Cultura e l'Area competente;
- 3) dotarsi di proprio personale (dipendente e/o incaricato) quantitativamente e qualitativamente necessario, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia di incolumità fisica degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e commerciali con comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti ai compiti da svolgere. Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impiegato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, l'Ente potrà richiedere al Concessionario la sostituzione del personale con altro più idoneo. Il Concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, presente e futura, ora per allora, verso i propri dipendenti. Il Concessionario si renderà garante che il personale, che svolgerà il servizio in oggetto, rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà rapporto di dipendenza con l'Ente.
- 4) applicare nei confronti del personale (dipendente e/o incaricato), obbligatoriamente maggiorenne, tutto

quanto previsto dal CCNL del settore competente, vigente nel periodo di tempo in cui si svolge il servizio e tutte le norme di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08), lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità. In caso di assenze a vario titolo del personale, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del medesimo;

5) dotarsi in particolare di personale tecnico esperto nell'uso delle attrezzature teatrali (impianto audio, luci, attrezzature di palcoscenico, ecc.);

6) dotarsi di piano di emergenza sottoscritto da tecnico abilitato per tutti gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio all'interno della struttura;

7) assicurare sempre la presenza di un numero di addetti antincendio e all'esodo come previsto da piano di emergenza, muniti dei relativi attestati come da normativa vigente, tale da garantire l'emergenza antincendio e primo soccorso anche durante le attività gestite dalle Associazioni di cui alla lettera B) dell'Art. 5 del presente Capitolato;

8) fornire all'Ente all'inizio di ogni stagione teatrale gli attestati degli addetti che prestano servizio come indicato al punto 6) e tenere relativo registro debitamente compilato, indicando i nominativi dei soggetti incaricati come addetti antincendio e come addetti all'esodo ad ogni spettacolo/evento;

9) in relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, dichiarare di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale. Il concessionario dovrà inoltre fornire e fare utilizzare, al proprio personale dipendente o volontario, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'Art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008; dovrà altresì predisporre il DUVRI nel caso di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura;

10) nel caso di utilizzo di personale volontario, inviare ad inizio stagione teatrale l'elenco dei nominativi dei soggetti individuati, provvedendo ad aggiornare con puntualità l'elenco stesso ogni qualvolta avvenga un cambiamento (inserimento o ritiro di uno o più soggetti);

11) provvedere alla revisione periodica dei dispositivi e dei presidi attivi e passivi antincendio e al relativo documento di valutazione rischi;

12) provvedere alla formazione del personale per la gestione dell'emergenza;

13) mantenere la struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituirla, alla fine della concessione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso;

14) provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alla struttura e ai suoi arredi da parte degli utenti;

15) garantire l'accurata pulizia ad ogni uso dei locali e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della struttura. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Le pulizie dovranno essere estese anche alle aree di pertinenza e alle attrezzature utilizzate;

16) garantire la vigilanza e la custodia della struttura affidata e dei relativi impianti;

17) sostenere le spese relative alle utenze (idriche, elettriche, telefoniche e di riscaldamento) ed ogni altra spesa, imposta e tassa assimilabile a quelle citate, con l'obbligo di intestazione e/o volturazione dei relativi contratti; il concessionario dovrà individuare il terzo responsabile per la gestione della centrale termica ai sensi di legge;

18) assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;

19) sostenere le spese relative a tutti gli interventi di "manutenzione ordinaria" necessari per il mantenimento della idoneità della struttura consegnata, degli arredi, impianti ed attrezzature nelle migliori condizioni per l'uso a cui essa è destinata. All'atto della sottoscrizione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra Concessionario e Concedente, un verbale sullo stato di manutenzione degli immobili e degli arredi ed impianti. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere inseriti nel rendiconto annuale di cui all'art.9. Costituiscono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione in genere, rinnovamento e sostituzione di elementi di finitura degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici (elettrici-sanitari-idraulici-illuminotecnici, ecc.) esistenti. L'Ente potrà richiedere l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito della sua attività di gestione del patrimonio, qualora ritenesse che tale manutenzione non venga correttamente eseguita autonomamente dal gestore;

20) munirsi delle prescritte autorizzazioni, previste dalla legge, indispensabili all'espletamento delle attività prestate ivi compresa quella della servizio bar;

- 21) sollevare l'Ente da qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, durante la gestione delle attività oggetto del contratto;
- 22) indicare il nominativo di referente che mantenga costanti contatti con l'Ente;
- 23) nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, proseguire alle medesime modalità e condizioni previste dal presente capitolato. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro al nuovo Concessionario.

ART. 7 - RESPONSABILITA' GESTIONALE E ASSICURATIVA

Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi.

Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Ente (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività svolte all'interno del Teatro Comunale e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, derivanti dall'utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell'intera struttura, concessi in uso.

Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente di tutte le responsabilità dirette o indirette, per danni arrecati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all'interno della struttura, ivi compresi i danni alla struttura stessa; a tal fine, il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, un'adeguata copertura assicurativa, con le seguenti caratteristiche:

1) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi dall'affidatario del servizio per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opere per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio. La polizza dovrà prevedere:

- massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 3.000.000,00. La polizza dovrà considerare terzo l'Unione terra di mezzo
- le seguenti estensioni di garanzia :
 - a) danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
 - b) danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 750.000,00;
 - c) responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;
 - d) danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 100.000,00;
 - e) danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - f) danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi;
 - g) danni a spettatori ed utenti del servizio guardaroba ed assimilate derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.);

2) polizza assicurativa a copertura dei casi di responsabilità ai termini dell'articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile per danni materiali e diretti cagionati ai beni strumentali oggetto della presente convenzione. La polizza dovrà prevedere la garanzia rischio locativo per un valore di € 1.000.000,00;

3) polizza assicurativa operante nella forma ALL-RISK inclusa garanzia furto a copertura dei danni materiali e diretti alle attrezzature, macchinari, apparecchiature elettroniche, di scena ed altri beni mobili oggetto di concessione (esclusi fabbricati) operante a primo rischio assoluto per una somma non inferiore ad € 30.000,00.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del concessionario del servizio. Eventuali scoperte o franchigie non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente e/o del danneggiato. In alternativa alla

stipulazione della polizza di cui alla precedente lettera a) RCT-RCO, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale sia espressamente previsto che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalla Concessione de "L'Altro Teatro".

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Area Cultura, Sport e Politiche giovanili, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della Concessione.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/RCO non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative anche in ragione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti assicurativi.

L'Ente si riserva inoltre il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità delle strutture e delle attrezzature ed impianti.

ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE

L'Unione Terra di Mezzo consegna al Concessionario il Teatro Comunale "L'Altro Teatro", con le relative pertinenze, arredato e completo di utensili e attrezzature tecniche e di scena, così come da inventario allegato al presente Capitolato (Allegato B). Al Concessionario verranno addebitate le differenze di inventario riscontrate alla scadenza del contratto.

Eventuali attrezzature supplementari dovranno essere noleggiate dal Concessionario, a sua cura e spesa.

L'Unione Terra di Mezzo, prima dell'inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, tutte le chiavi per l'accesso Teatro Comunale "L'Altro Teatro". Esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione.

Sono a carico del Concedente:

- l'erogazione del corrispettivo come previsto al precedente art.3 e l'inserimento degli immobili nell'ambito dell'assicurazione ordinaria degli immobili dell'Ente che prevede incendio e furto;

- la decisione e l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione. Costituiscono interventi di "manutenzione straordinaria" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

I miglioramenti eventualmente apportati al Teatro Comunale "L'Altro Teatro" dal Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzati e resteranno acquisiti gratuitamente dall'Ente alla scadenza della presente concessione;

- adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature;

- verifica periodica dei dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche eseguita da ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.

Non si rileva la necessità di predisporre il DUVRI, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e dell'Unione Terra di Mezzo.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO, RENDICONTO E BILANCIO CONSUNTIVO

Il Concessionario, entro il **31 luglio di ciascun anno**, è tenuto a concordare con l'Amministrazione nonché in seguito a presentare alla Giunta Comunale per l'approvazione, il programma definitivo delle attività della Stagione successiva (con esclusione delle attività artistiche gestite dalle Associazioni del territorio), corredato dal relativo bilancio preventivo, specificando costi e ricavi della gestione.

Per la programmazione della stagione teatrale 2023/2024, la tempistica sopra descritta potrà essere posticipata, adeguandola ai tempi di aggiudicazione della presente Concessione. In ogni caso, il relativo programma definitivo corredato dal bilancio di spesa dovrà essere presentato entro 15 giorni dall'aggiudicazione.

Il Concessionario è altresì tenuto, **entro il 30 settembre di ciascun anno**, a presentare, alla Giunta Comunale dettagliata relazione consuntiva della Stagione precedente, nella quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo delle diverse attività culturali proposte, del movimento del pubblico, dell'effettiva fruizione da parte dell'utenza nonché un rendiconto dettagliato dei lavori di ordinaria manutenzione che il Concessionario ha effettuato. A detta relazione dovrà essere allegato un rendiconto finanziario dettagliato.

Eventuali passività di bilancio si intendono a carico totale ed esclusivo del Concessionario.

ART. 10 - CONTRIBUTI E SPONSOR

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto della qualità e delle finalità dell'attività culturale proposta per il Teatro Comunale "L'Altro Teatro". Tali sponsorizzazioni verranno introitate, fatturate e inserite nel proprio bilancio dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare, per l'organizzazione delle attività previste dalla concessione, i fondi provenienti da eventuali contributi elargiti, per la gestione e la produzione, dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, nonché da qualunque altro Ente od organizzazione pubblica o privata.

ART. 11 – BIGLIETTI D'INGRESSO E TARIFFE DI CONCESSIONE D'USO DEL TEATRO A TERZI

Il Concessionario si impegna a praticare, in accordo con l'Ente, una politica dei prezzi tale da consentire la fruizione delle iniziative e delle attività culturali programmate ad una fascia di pubblico il più larga possibile.

Per ogni Stagione Teatrale, la proposta del costo dei biglietti d'ingresso agli spettacoli dovrà essere presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione con apposito atto deliberativo, entro il 31 luglio, così come previsto dall'Art. 9 del presente Capitolato.

Gli incassi derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe saranno introitati dal Concessionario.

Al Concessionario è consentito altresì il noleggio del Teatro Comunale "L'Altro Teatro" a terzi (Enti, Associazioni, Soggetti privati locali e non), per lo svolgimento di attività culturali e ricreative diverse da quelle descritte al precedente Art. 5, al di fuori delle giornate riservate alla propria programmazione stagionale e a quelle riservate all'Ente, previa applicazione delle tariffe d'uso approvate dalla Giunta Comunale di cui all'Allegato D. Detti noleggi sono da comunicare almeno 15 giorni prima dell'utilizzo stesso del teatro all'Assessorato alla Cultura e all'Area competente.

Il corrispettivo della tariffa di concessione d'uso spetta integralmente al Concessionario.

E' fatto espresso divieto al Concessionario di concedere in uso la struttura a terzi, al di fuori delle ipotesi sopra previste.

ART. 12 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL CONCEDENTE

All'Unione Terra di Mezzo viene riservato l'utilizzo gratuito del Teatro Comunale "L'Altro Teatro", sino ad un massimo di n. 20 giornate totali su ogni stagione teatrale, per iniziative direttamente promosse o patrocinate dall'Ente, previa comunicazione al concessionario almeno dieci giorni prima dell'evento e nel rispetto della programmazione teatrale in corso e già concordata.

L'Ente a proprio insindacabile giudizio valuterà a chi concedere le 20 giornate di utilizzo gratuito sopraindicate in un'ottica di programmazione annuale degli eventi.

L'Ente si riserva inoltre di usufruire di n. 5 giornate per ogni stagione teatrale per attività di teatro/didattiche/divulgative organizzate dai servizi per l'infanzia territoriali o dall'Istituto Comprensivo di Cadelbosco di Sopra, previo accordo con il concessionario e debita comunicazione almeno dieci prima dell'evento.

In caso di superamento delle giornate annue concordate, l'Unione Terra di Mezzo corrisponderà al Concessionario una tariffa d'uso scontata del 50% rispetto a quelle determinate ai sensi del precedente art. 11.

Il Concessionario per tutte le giornate sopraindicate si impegna a garantire gratuitamente il funzionamento completo della struttura (apertura e chiusura, gestione impianti, personale di sala, supporto tecnico da parte del proprio personale, addetti all'emergenza e al primo soccorso come previsti da piano di emergenza, servizio di pulizia con eventuale igienizzazione se necessaria).

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Unione Terra di Mezzo si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, senza che, a seguito di ciò, il Concessionario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta.

Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui l'Ente faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

Il RUP procede alla verifica di conformità/certificato regolare esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Art. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo stabilito per la concessione della gestione del Teatro Comunale "L'Altro Teatro" avverrà, ogni anno, in tre soluzioni:

- la 1^a rata pari al 40% sarà liquidata entro il 30/9 di ogni anno; - *per il primo anno di concessione (stagione 2023/2024) la 1^a rata sarà liquidata a seguito dell'aggiudicazione definitiva, una volta terminati i controlli;*
- la 2^a rata pari al 40% sarà liquidata entro il 31/1 di ogni anno;
- la 3^a rata pari al restante 20% sarà liquidata entro il 15/10 ad avvenuta presentazione di quanto previsto all'art.9.

Le liquidazioni saranno effettuate, tramite accredito bancario, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Ente) previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2011.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato siano registrati su conti correnti dedicati a norma del citato Art. 3, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Il Concessionario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

ART. 15 PUBBLICITA'

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno degli spazi oggetto di concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia.

Il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l'eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) dovranno essere comunicati preventivamente al concessionario comunale del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc...); nel caso in cui siano necessari provvedimenti autorizzatori, il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge. Il Concessionario, quando gli impianti sono utilizzati da altri, consentirà la pubblicità dai medesimi richiama, nel rispetto della cartellonistica esistente. Gli interessati rispondono in proprio per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

E' data facoltà al Concessionario di sub-appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale (come indicato al successivo art.16); il Concessionario ed il Sub-Appaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

I materiali pubblicitari dovranno essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza.

I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia, al Regolamento comunale sulla pubblicità, nel rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa. Non possono, in particolare, contenere messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci o che in qualche modo richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche che non siano personaggi pubblici, che ritraggano immagini di minori chiaramente riconoscibili.

In ogni caso l'Ente potrà, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine degli stessi, o che, a loro insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Ente.

ART. 16 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario, considerata la natura del servizio mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ad eccezione di alcune prestazioni accessorie che potrebbe non essere in grado di assumere in proprio, in quanto necessitanti di personale con specificità/competenze di cui il gestore non intende dotarsi e pertanto possono essere dati in sub-concessione.

Nello specifico possono essere sub-concessi solamente i servizi di custodia/guardiana, pulizia, pubblicità commerciale, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:

- a) l'oggetto della sub-concessione
- b) la durata della sub-concessione
- c) importo della sub-concessione
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il sub-concessionario deve essere qualificato nella relativa categoria e non devono sussistere a suo carico motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa, l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'esecuzione delle prestazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e delle prestazioni principali.

ART.17 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo:

- a) gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
- b) ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà di cui al precedente art.16 è tenuto a introdurre nel contratto di sub-concessione, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.; copia del contratto è trasmessa all'Unione Terra di Mezzo dal Concessionario, il quale è tenuto, ove si verifichi il caso, a comunicare immediatamente all'Unione l'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento degli eventuali sub-contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione.

Art. 18 - GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di fidejussione, costituita con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. (In caso di compagnia assicuratrice è fondamentale che sia essa sia compresa negli elenchi IVASS).

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,

dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal canone concessorio e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione della concessione, resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultima rata e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ARTICOLO 19 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti all'art.175, commi 1 e 4, D.Lgs 50/2016:

- a) lavori e servizi supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nella concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento;
- b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e idonee ad alterare la natura generale della concessione;
- c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016;
- d) modifiche non sostanziali idonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 175, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
- e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'art.35, comma 1, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e al di sotto del 10% del valore della concessione;

ARTICOLO 20 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La sospensione totale o parziale dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione.

Il servizio può essere sospeso:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario;
 - impossibilità di accedere a servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario;
 - comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente o al Concessionario;
- b) per ragioni di necessità di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore come di seguito indicate:
 - guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario o servizi oggetto del contratto;
 - esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - incidenti aerei;
 - epidemie e contagi;
 - eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragione di sicurezza, necessità e urgenza.

Al verificarsi di uno degli eventi suddetti, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il servizio che non è stato prestato nonché quello la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza al fatto.

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) può disporre la sospensione del servizio, ove possibile,

dando preavviso scritto entro il termine di 5 giorni, compilando il verbale di sospensione con indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, gli effetti prodotti, i rimedi e le cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa, i mezzi e gli strumenti esistenti rimasti nell'impianto.

Nelle ipotesi di sospensione dei servizi per le cause sopraindicate:

- il corrispettivo continuerà ad essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale;
- qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione dell'impianto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa del servizio indicando i nuovi termini contrattuali.

ART. 21 - APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Capitolato, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dalle competenti Aree dell'Unione Terra di Mezzo durante lo svolgimento del servizio.

Ogni condizione tra quelle dichiarate dal concorrente nell'offerta presentata (elementi qualitativi e quantitativi), e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la il soggetto stesso.

In caso di inadempimento alle obbligazioni contenute nel capitolato e negli altri documenti costituenti l'offerta tecnica presentati in sede di gara, il Concedente previa contestazione scritta si riserva di applicare le seguenti penali a valere sul corrispettivo di cui all'art.3 ed eventualmente sulla cauzione di cui all'art.18 del presente capitolato.

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

- a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'Unione Terra di Mezzo in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
- b) riscossione di tariffe non corrispondenti a quelle vigenti, anche se di esse inferiori: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- c) sospensione o annullamento di più di uno spettacolo previsto a calendario senza motivazione e/o adeguata informazione all'Ente: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) sospensione delle attività organizzate per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti dell'Ente: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) mancata richiesta di autorizzazione all'Ente per la stipula di sub-contratti come indicati all'art. 16: 0,12 per mille del relativo valore contrattuale;
- f) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale.

Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dall'Unione. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto, o rivalendosi sulla garanzia di cui all'art.18.

In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base dell'art.21.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Ente.

ART. 22 – RESPONSABILITA'

L'Unione Terra di Mezzo e il Comune di Cadelbosco di Sopra rimangono estranei ai rapporti tra il Concessionario e il personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, impiegato nella gestione degli impianti.

Il Concessionario s'impegna ad effettuare i servizi con personale idoneo e adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivatigli dal contratto. Esso sarà ritenuto responsabile unico dell'operato del personale dipendente e s'impegna ad applicare nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie, in

conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore, esonerando il Concedente e da ogni responsabilità presente e futura ora per allora.

Il Concessionario assume tale impegno e responsabilità anche verso eventuali terzi o ditte che in futuro potessero intervenire, sotto qualsiasi forma, all'interno della struttura.

ART. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

Ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, l'Unione si riserva la facoltà di risolvere la concessione, pronunciando la relativa decadenza con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento e più di cinque volte per inadempimenti differenziati) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale, tale da pregiudicare l'utilizzo della struttura o porzione di essa da parte degli utenti e per la loro stessa incolumità; trattasi di condizioni che arrecano grave danno all'immagine dell'Ente, per cui, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, si potrà procedere anche l'escussione della garanzia, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.

In caso di risoluzione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre permane l'obbligo di conduzione degli impianti sino alla successiva consegna ad un nuovo concessionario. Per tutto quanto non previsto al presente articolo si applica l'art.108 del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i.

ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.

ART. 25 - MISURE DA EMERGENZE SANITARIE

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli e le misure di prevenzione relative alle emergenze sanitarie, vigenti o future, e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente.

ART. 26 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verifichi qualsiasi modifica della struttura societaria del Concessionario, quale, a titolo esemplificativo, la sostituzione o la modifica dei suoi soci, essa dovrà essere comunicata al Concedente; il rapporto non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.

L'Ente si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito la concessione ed eventualmente di revocarla, dando luogo alla risoluzione della stessa, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.

ART. 27 - PATTO DI LEGALITA'

Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014.

ART. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazionemerito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di

Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013). Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 29– CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e il Concedente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

In caso di controversia tra il Concessionario e il Concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, Piazzale Santafiora n. 7 - 43121 Parma, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della concessione affidata.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

ART. 31 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

Il Concedente si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

ART. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto qui non regolamentato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto saranno a carico del Concessionario.

ART. 33 - ALLEGATI

- Allegato A - Planimetrie
- Allegato B - Inventario
- Allegato C - Piano Economico Finanziario
- Allegato D - Tariffe
- Allegato E - Informativa Privacy